

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1961

Istituzione del Tribunale amministrativo regionale

ONOREVOLI SENATORI. — La competenza a costituire il Tribunale amministrativo regionale nel Trentino-Alto Adige è dello Stato, ma a tutt'oggi il legislatore non ha dato attuazione nè al precetto dell'articolo 103 della Costituzione per l'intera Repubblica, nè a quello dell'articolo 125.

Oltre ai motivi di natura generale, tra i quali quello di assicurare ai cittadini tutte le garanzie costituzionali e statutarie previste, sussistono anche particolari motivi che rendono urgente la istituzione dell'Organo giurisdizionale amministrativo nella Regione Trentino-Alto Adige, la quale trovasi in una speciale situazione politico-amministrativa per la quale i suoi cittadini abbisognano — più di quelli delle normali provincie della Repubblica — di tutti gli organi, anche giurisdizionali, disposti dallo Statuto d'autonomia.

Ed è perciò che a norma dell'articolo 29 dello Statuto speciale il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha approvato una legge voto per l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale che viene ora presentato alle Camere, perchè queste vogliano approvare la legge istitutiva dell'Organo di

primo grado di giustizia amministrativa nel Trentino-Alto Adige, prima ed indipendentemente dalla istituzione dell'analogo organo per tutta la Repubblica.

Non è conveniente infatti nè è forse possibile attendere ulteriormente l'emanazione del provvedimento che dovrà regolare in maniera generale ed uniforme la istituzione degli organi di giurisdizione amministrativa di primo grado.

Non si contesta ovviamente che in linea di principio la funzione giurisdizionale debba essere esercitata in maniera unitaria ed eguale per tutto il territorio dello Stato e che, dove non sussistano motivi particolari, anche gli organi giurisdizionali che hanno la medesima competenza la esercitano nella identica maniera per tutta la Repubblica.

Ma urgenti, seri, evidenti e gravi motivi sussistono però i quali richiedono che l'Organo giurisdizionale di primo grado nella Regione Trentino — Alto Adige sia costituito ed organizzato in maniera diversa che nelle altre regioni.

Situazioni di fatto e di diritto specialmente esistenti nel Trentino-Alto Adige, delle quali va tenuto conto in modo specifico ai fi-

ni della istituzione dell'Organo di giustizia amministrativa di primo grado, giustificano abbondantemente l'adozione di un provvedimento singolo e speciale che si adegui alle particolari esigenze e alla diversa organizzazione amministrativa della Regione e delle due Province di Trento e di Bolzano.

L'articolo 78 dello Statuto prevede espressamente la possibilità che il Tribunale amministrativo regionale di cui si stabilisce la sede in Trento, abbia una sezione in Bolzano; e già questo fa sì che la composizione e la organizzazione del Tribunale debba essere diversa da quella degli altri consessi analoghi.

La costituzione dell'Organo su due sezioni corrisponde alla organizzazione della Regione, la cui assemblea legislativa siede alternativamente a Trento e a Bolzano ed alla articolazione dell'autonomia su due Province, articolazione della quale l'Organo di giurisdizione amministrativa non può prescindere.

Il funzionamento degli istituti autonomistici in atto nella Regione richiede una speciale organizzazione dell'Organo giurisdizionale il quale si deve adeguare alla particolare struttura degli Organi autonomi, sostituendo le G.P.A. che, se possono ancora adempiere alle loro funzioni nelle altre Province, a Trento e a Bolzano sono senz'altro divenute inadeguate a quell'esigenza di giustizia nell'amministrazione per la quale sono state create.

Di fatti il proseguimento dell'attività giurisdizionale delle G.P.A. in Regione dà luogo a serie perplessità per i seguenti motivi:

1) l'ampia competenza di merito sugli atti degli enti locali, che nello spirito della Costituzione è destinata a venir meno, è stata affidata alle G.P.A. secondo il criterio di concentrare presso gli Organi burocratici e collegiali della Prefettura tutti i controlli sugli enti locali, di legittimità e di merito. Non sembra corrisponda più a quell'equilibrio faticosamente creato dallo Statuto tra Organi governativi ed Organi autonomi, che un riesame di merito, (anche se esercitato da un Organo giurisdizionale con la forma propria di questa attività) sugli atti degli enti auto-

nomi, sottoposti all'esclusivo controllo di Organi autonomi, debba ancora spettare ad un collegio presieduto dal Commissario o dal Vice Commissario del Governo, con prevalenza dell'elemento burocratico.

2) Inoltre gli atti della Regione e delle Province, enti autonomi locali, secondo il sistema vigente dovrebbero essere sottoposti al giudizio dell'Organo di giurisdizione locale, mentre ciò non può avvenire data la tassatività delle competenze delle G.P.A. e la circostanza che le Province di Trento e Bolzano non sono gli stessi enti ai quali si riferisce il Testo unico 26 giugno 1924, numero 1058, nè sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità governativa locale.

Esiste perciò un ampio settore di carenza, a colmare il quale si riconferma, come urgente la istituzione dell'Organo regionale di giustizia amministrativa.

Per quanto riguarda i criteri seguiti nel progetto di legge voto, va precisato che al Tribunale è affidata la competenza giurisdizionale, quella contabile e nei giudizi di responsabilità, e infine è affidata pure una funzione consultiva giuridico-amministrativa.

In linea di principio si è lasciata al Tribunale la consueta competenza delle G.P.A. alquanto ampliata e si è attribuito al Tribunale anche il potere di conoscere degli atti della Regione e delle Province.

Un tema che ha dato luogo a particolari perplessità è stato quello dell'attribuzione al Tribunale di giustizia amministrativa della competenza giurisdizionale per decidere in primo grado sui ricorsi contro gli atti di qualsiasi autorità amministrativa, quindi anche statale, avente sede nella Regione. Una tale larghezza di potere trovasi attualmente attribuita, tra gli organi di giustizia amministrativa istituiti nelle altre regioni a statuto speciale, solo al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

Essa però ha creato serio imbarazzo per le conseguenze che ne sono derivate, cosicchè la giurisprudenza ha dovuto affermare, basandosi sul combinato disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 1948, numero 654 e dell'articolo 23 dello Statuto regionale siciliano, che per aversi competenza

del Consiglio di giustizia amministrativa a decidere su un ricorso contro un atto di autorità amministrativa statale occorre non solo che tale autorità amministrativa abbia sede nella Regione, ma anche che il provvedimento impugnato riguardi un affare concernente la Regione.

In un disegno di legge proposto dal Governo nella passata legislatura e ripresentato in quella in corso, contenente modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, non è più previsto che tale Organo abbia competenza a giudicare anche sui ricorsi contro gli atti delle autorità amministrative statali aventi sede nella Regione.

Nella relazione dell'onorevole Lucifredi al predetto disegno di legge, si rileva che la espressione « il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale esercita i poteri che spetterebbero al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nei riguardi degli atti regionali e delle altre autorità amministrative aventi sede nel territorio della Regione » è un'espressione molto lata. E perciò la prima commissione permanente della Camera dei deputati ha proposto la riforma nel senso che il Consiglio di giustizia amministrativa abbia competenza nei riguardi degli atti e provvedimenti definitivi dell'amministrazione regionale, degli enti locali territoriali e degli altri enti pubblici che sono soggetti alla vigilanza e alla tutela dell'autorità regionale o dell'autorità dello Stato nella Regione.

« Di conseguenza — scrive il relatore Lucifredi — quando si tratti di atti emessi in Sicilia da un Organo statale, la competenza torna ad essere, anche per la Sicilia come per il resto d'Italia, di primo e unico grado, ed è condotta al Consiglio di Stato, a Roma ».

Nonostante le perplessità e i dubbi sulla migliore opportunità dell'una o dell'altra soluzione della questione qui posta, è sembrato che essendo il Tribunale di giustizia amministrativa di primo grado un organo dello Stato, istituito con legge dello Stato; che non essendo sottovalutabile il vantaggio che ai cittadini della Regione verrebbe se essi

potessero ricorrere unitariamente per quasi tutti gli atti amministrativi ad un solo organo di giustizia con successiva possibilità di ricorso in secondo grado al Consiglio di Stato; fosse opportuno attribuire all'istituendo Tribunale competenza anche sui ricorsi avverso provvedimenti amministrativi definitivi delle autorità statali aventi sede nella Regione, purchè gli atti avverso i quali è presentato ricorso siano di competenza istituzionale propria delle autorità statali nella Regione, con esclusione perciò di quelli che derivano da poteri delegati e, *a fortiori*, di quelli che sono definitivi in quanto emessi dai competenti Ministeri, anche se essi riguardano affari concernenti la Regione per materia o per la persona od ente cui si riferiscono.

Per quanto concerne la attribuzione al Tribunale amministrativo regionale di competenze in affari di contabilità e di giudizi di responsabilità, basta rilevare che dal momento che nel Trentino-Alto Adige le Prefetture sono state abolite, segue necessariamente l'opportunità di abolire le funzioni giurisdizionali dei Consigli di prefettura, attribuendone appunto la competenza al nuovo Organo giurisdizionale amministrativo e ciò in analogia a quanto già avviene nella Regione autonoma della Val d'Aosta dove la Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle è espressamente investita anche della competenza per giudizi di responsabilità contabile.

Si è ritenuto opportuno perciò di attribuire al Tribunale le competenze in materia di responsabilità e di contabilità, anche allo scopo di non lasciare la vecchia struttura attualmente esistente, nello stesso momento in cui si provvede a creare una nuova organizzazione per quanto riguarda la materia dei ricorsi giurisdizionali. Questo carattere di completezza del nuovo Organo giurisdizionale è previsto anche dal progetto Lucifredi che praticamente è l'unico sul quale si sta ora discutendo in sede nazionale.

Il progetto di legge voto prevede infine che il Tribunale sia anche organo di consulenza giuridico-amministrativa dello Stato, della Regione e delle due provincie di Trento e Bolzano: si è considerata infatti l'oppo-

tunità di utilizzare l'esperienza e la cultura dei magistrati del Tribunale di giustizia amministrativa attribuendo al Tribunale stesso quelle funzioni consultive che altrimenti richiederebbero l'istituzione di un Organo apposito.

Per quanto concerne l'uso delle lingue, essendo esso stato regolato da un decreto contenente le norme di attuazione in materia, il progetto di legge si richiama allo stesso.

Illustrata in linea generale la portata del progetto di legge istitutivo del Tribunale amministrativo regionale nei suoi scopi e nelle linee e criteri ispiratori, si viene ora ad esporre il contenuto dei singoli articoli.

L'articolo 1 dispone, mediante il richiamo dell'articolo 78 dello Statuto regionale, la istituzione del Tribunale e prevede che esso come Organo unitario di giurisdizione, abbia sede a Trento.

L'articolo 2 riguarda la composizione del Tribunale: numericamente esso è composto di 18 giudici (il Presidente, il Vice Presidente e 16 giudici); dei 16 giudici 12 sono permanenti (6 Magistrati e 6 elettivi).

In ordine alla provenienza dei giudici si è tenuto conto delle difficoltà di dare vita ad un Tribunale con sede nella Regione e cioè molto decentrato geograficamente. Tuttavia per il prestigio del Tribunale stesso si è previsto di attingere il Presidente dai Presidenti di sezione del Consiglio di Stato; il Vice Presidente potrà essere attinto sia dal Consiglio di Stato sia da una Corte d'appello. I giudici magistrati saranno referendari del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o giudici di un tribunale. Per i giudici-magistrati elettivi si è previsto che essi siano designati dai Consigli provinciali e che debbano possedere i requisiti della laurea in giurisprudenza e della competenza specifica in materia di diritto amministrativo.

Non si è completamente attuato il principio della pariteticità tra giudici togati e giudici elettivi; si è ritenuto, in relazione alle molte istanze della dottrina amministrativa e all'esigenza di sicurezza per l'amministrazione della giustizia amministrativa, di costituire un organo con prevalenza di giudici togati, nell'intento di accentuare il carattere giurisdizionale e di ancorare a magistrati di

professione la vita del Tribunale; contemporaneamente si è realizzato un efficace inserimento di giudici elettivi che possano riflettere le istanze di giustizia popolare.

L'articolo 3 riguarda la nomina dei membri del Tribunale; essa avviene a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa col Presidente della giunta regionale; si è ritenuto di prevedere la intesa anche in presenza di nomina di organi statali, in vista del rilevante interesse della Regione alla vita del Tribunale. Nella designazione è stato previsto l'intervento del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e del Consiglio superiore della magistratura.

La durata in carica dei membri è quadriennale ed è consentita la loro riconferma.

Con l'articolo 4 si dettano norme sull'incompatibilità dei membri del Tribunale (che saranno quelle previste dal Capo II titolo I del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) e sulle guarentigie (conservando ai magistrati quelle proprie della Magistratura cui appartengono, ed estendendo ai giudici elettivi quelle previste per i magistrati ordinari).

L'articolo 5 riguarda la competenza del Tribunale: la competenza assume un carattere generale estendendosi a tutte le impugnative di legittimità contro gli atti e provvedimenti, lesivi di interessi legittimi, emanati dagli organi regionali, provinciali e comunali nonché dagli organi dello Stato, con le limitazioni — per questi ultimi — sopra precisati; la competenza assume un carattere anche speciale assorbendo quella attuale delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale.

I limiti di competenza così determinati, corrispondono a quelli previsti dalla Costituzione. In aderenza alla tecnica seguita per le giurisdizioni del Consiglio di Stato, rispetto al quale il Tribunale regionale appare giudice di prima istanza, è anche stabilito che avanti al Tribunale possano impugnarsi solo atti o provvedimenti definitivi. È quindi chiaro che, ove contro atti o provvedimenti delle autorità indicate nell'articolo 5 sia ammesso un ricorso gerarchico, deve ritenersi escluso

il ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale.

L'articolo in esame prevede anche la corrispondenza tra competenza esclusiva o di merito del Consiglio di Stato e competenza esclusiva o di merito del Tribunale regionale; si tratta di necessaria e funzionale corrispondenza che è destinata a consentire un assorbimento pieno della giustizia amministrativa decentrata.

L'articolo 5 mantiene infine salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e delle giurisdizioni speciali diverse dal Consiglio di Stato e dalla Giunta provinciale amministrativa, ribadendo il cardine attuale del nostro sistema distinto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa.

L'articolo 6 del progetto disciplina i rimedi contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale; il rimedio offerto è il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

L'appello ha effetto devolutivo, nel senso che il Consiglio di Stato resta investito, rispetto alla sentenza impugnata, del potere di riesaminare *in toto* quanto ha formato oggetto del giudizio di primo grado.

Il termine di 30 giorni per il ricorso al Consiglio di Stato decorre dalla data di notificazione della sentenza del Tribunale regionale, mentre il termine di un anno decorre dalla data di pubblicazione della sentenza.

L'articolo 7 riguarda le competenze del Tribunale in materia di responsabilità e di conto.

L'articolo 8 riguarda le competenze consultive del Tribunale e regola la composizione di esso in tale funzione e dispone sulla validità delle adunanze.

Con l'articolo 9 del progetto si passa a disporre della struttura del Tribunale in esecuzione delle disposizioni dello Statuto che prevedono la possibilità di istituire sezioni distinte. Dette sezioni oltre ad assolvere ad un compito di decentramento anche per la presenza delle autonomie provinciali, sono poste a dare concretezza alle esigenze della bilinguità nella provincia di Bolzano.

L'articolo in esame prevede infatti l'esistenza di una sezione a Trento e di una sezione a Bolzano. Il Tribunale resta però con-

figurato come organo unitario a capo del quale è comunque posto il Presidente del Tribunale stesso, sia per l'una sezione, sia per l'altra.

Ad evitare gli inconvenienti che possono nascere da una facile casistica per quanto riguarda la competenza territoriale delle due sezioni, è conferito al Presidente del Tribunale, il quale è anche Presidente di ciascuna delle due sezioni, il compito di assegnare con suo provvedimento i ricorsi all'una o all'altra delle sezioni. I criteri che egli seguirà saranno quelli della sede dell'Organo che ha emanato l'atto o della residenza del ricorrente e non mancherà di tener presente il diritto dei cittadini di lingua tedesca di usare la loro lingua.

Qualunque ulteriore indicazione circa la competenza territoriale del Tribunale potrebbe dar luogo ad infiniti contrasti ed eccezioni di incompetenza.

L'articolo 10 fa riferimento per quanto riguarda l'uso della lingua davanti al Tribunale alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, contenente norme di attuazione in materia di uso della lingua nei procedimenti giurisdizionali, in corso di pubblicazione. Detto provvedimento legislativo stabilisce all'articolo 10 che le norme ivi contenute si applicano anche ai procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative.

L'articolo 11 riguarda l'organizzazione dell'Ufficio di Segreteria.

L'articolo 12 detta norme di natura procedurale.

L'articolo 13 concerne la ripartizione delle spese tra Stato e Regione per il funzionamento del Tribunale e degli Uffici di Segreteria.

L'articolo 14 registra una disposizione transitoria per il periodo tra la pubblicazione della legge istitutiva e l'entrata in funzione del Tribunale amministrativo; e dispone che Consiglio di Stato e le Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale continuino a conoscere, secondo le norme che li riguardano, di tutti i ricorsi pendenti alla data predetta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 78 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige è istituito, con sede in Trento, un Tribunale amministrativo regionale.

Art. 2.

Il Tribunale è composto da un Presidente, un Vice Presidente e 16 giudici, di cui 6 magistrati effettivi e 2 supplenti ed 8 giudici elettivi, dei quali 6 effettivi e 2 supplenti.

Il Presidente del Tribunale è un Presidente di sezione del Consiglio di Stato; il vice Presidente un primo referendario del Consiglio di Stato o un Consigliere di Appello; i magistrati sono referendari del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o giudici del Tribunale con almeno 5 anni di anzianità; i giudici elettivi sono designati paritariamente dai Consigli provinciali tra laureati in giurisprudenza con speciale competenza in materia amministrativa.

Art. 3.

I membri del Tribunale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa col Presidente della Giunta regionale; il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e i referendari saranno designati dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Presidente della Corte dei conti; i magistrati ordinari dal Consiglio superiore della magistratura.

Tutti i membri durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati con le modalità previste per la loro nomina.

Durante il periodo nel quale esercitano le funzioni presso il Tribunale, i magistrati amministrativi e quelli ordinari sono collocati fuori ruolo.

Art. 4.

Ai membri del Tribunale si applicano le incompatibilità previste dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Ai magistrati del Tribunale amministrativo si applicano le guarentigie proprie della magistratura a cui appartengono, mentre ai giudici elettivi si applicano le guarentigie stabilite per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

Art. 5.

Spetta al Tribunale decidere in primo grado sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere, violazione di leggi, proposti contro atti e provvedimenti definitivi di autorità amministrative con sede nel territorio della Regione aventi per oggetto un interesse di individui e di enti morali.

Il Tribunale conosce altresì dei provvedimenti definitivi di autorità amministrative statali che abbiano sede nella Regione, purchè tali provvedimenti siano di competenza istituzionale propria delle predette autorità amministrative.

Nelle materie ora attribuite alla competenza esclusiva o di merito del Consiglio di Stato o delle G.P.A., il Tribunale decide con competenza rispettivamente esclusiva o di merito.

Il Tribunale conosce altresì di tutti i ricorsi per i quali erano competenti le sopresse G.P.A. di Trento o di Bolzano, è esclusa, nei casi in cui il Tribunale ha competenza, l'ammissibilità in via alternativa del ricorso gerarchico.

Il Tribunale decide con i poteri spettanti alle G.P.A. in sede giurisdizionale e con gli stessi limiti posti alla competenza di questi organi giurisdizionali, ed in materia di conti e di responsabilità con i limiti posti alla competenza dei Consigli di Prefettura.

Art. 6.

Contro le decisioni del Tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso al Con-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siglio di Stato in sede giurisdizionale, secondo il disposto dell'articolo 22 del Testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione e comunque non oltre l'anno dalla pubblicazione.

Art. 7.

Il Tribunale è competente per i giudizi già di spettanza dei soppressi Consigli di Prefettura di Trento e di Bolzano, sui conti e sull'accertamento delle responsabilità amministrative e sulle responsabilità contabili dei tesorieri e dei contabili delle provincie, dei comuni, dei consorzi e delle istituzioni pubbliche di beneficenza e dei consorzi di irrigazione; per i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della Regione; per i giudizi di responsabilità a carico degli amministratori, funzionari ed agenti della Regione e per gli altri giudizi in materia contabile interessanti la Regione stessa.

Nell'esercizio della competenza contabile e nei giudizi di responsabilità debbono far parte del collegio due membri magistrati della Corte dei conti.

Art. 8.

Il Tribunale è organo di consulenza giuridico-amministrativa dello Stato, della Regione e delle Provincie di Trento e di Bolzano.

Il Tribunale in sede consultiva è composto da tutti i magistrati della sezione giurisdizionale.

Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno 7 componenti.

Art. 9.

Il Tribunale si compone di due sezioni, aventi sede a Trento ed a Bolzano. Esse giudicano con l'intervento del Presidente e di 4 membri, di cui 2 magistrati e 2 giudici eletti, designati dal Presidente del Tribunale ogni biennio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente secondo le esigenze di servizio.

Il Presidente del Tribunale assegna, con suo provvedimento, i ricorsi a ciascuna delle 2 sezioni, tenendo conto della sede dell'organo che ha emanato l'atto o della residenza del ricorrente.

Art. 10.

Per quanto riguarda l'uso della lingua avanti il Tribunale si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103.

Art. 11.

All'ufficio di Segreteria è preposto, con funzioni di Segretario capo, un Cancelliere capo di III classe (ex grado VIII); a capo di ciascuna segreteria delle sezioni di Trento e di Bolzano è preposto un cancelliere di I o II classe, responsabile del servizio.

Tali cancellieri sono nominati su proposta del Presidente della Corte di appello di Trento, al quale ultimo spetta pure la facoltà di proporre la loro sostituzione.

Agli stessi, oltre l'indennità spettante al personale statale comandato presso la Regione, sarà garantita la progressione in carriera, come pure il trattamento economico con tutte le indennità e proventi spettanti alla categoria cui appartengono.

Essi resteranno in pianta organica nell'ufficio giudiziario di provenienza.

All'ufficio di segreteria del Tribunale sono addetti due impiegati e due subalterni delle amministrazioni regionali o provinciali, uno per ogni provincia.

L'applicazione all'ufficio è fatta con decreto del Presidente del Tribunale amministrativo previa intesa con le amministrazioni interessate.

Art. 12.

Per i procedimenti avanti al Tribunale si applicano le norme per il Consiglio di Stato, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge.

Si applicano altresì, nei casi in cui si tratti di atti definitivi impugnabili con ricorso al Tribunale, le norme di cui al comma secondo

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e terzo dell'articolo 34 del Testo unico sul Consiglio di Stato.

Alle Segreterie delle due sezioni si applicano le norme del titolo VII del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, regolamento di esecuzione del Testo unico sul Consiglio di Stato, per quanto attiene al loro funzionamento.

Art. 13.

Le spese per il funzionamento del Tribunale sono a carico dello Stato eccettuate quelle per i locali e per la loro manutenzione, nonché quelle relative al trattamento economico dei membri elettivi del Tribunale e del personale regionale e provinciale addetto agli uffici di Segreteria designati dalle amministrazioni regionali e provinciali, che sono a carico della Regione la quale provvederà in merito con propria legge.

Le spese a carico dello Stato graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsio-

ne delle spese del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Le spese a carico della Regione graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.

Art. 14.

Disposizioni transitorie.

Fino a 6 mesi dopo la pubblicazione della presente legge, rimangono immutate le competenze del Consiglio di Stato e delle esistenti Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale.

Detti organi continueranno a conoscere, secondo le norme che li riguardano, di tutti i ricorsi pendenti alla suddetta data.